



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2023
C(2023) 2958 final

Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM)
Via Isonzo 21/b
00198 Roma
Italia

Alla cortese attenzione del
Presidente Giacomo Lasorella

Oggetto: Caso IT/2023/2435 - Mercati dell'accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, dell'accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa e della capacità dedicata all'ingrosso in Italia - Misure correttive

Osservazioni della Commissione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972

Egregio Presidente Lasorella,

1. PROCEDURA

Il 27 marzo 2023 la Commissione ha protocollato una notifica dell'autorità nazionale italiana di regolamentazione (ANR), Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)⁽¹⁾, concernente le misure correttive relative ai mercati dell'accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, dell'accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa e della capacità dedicata all'ingrosso in Italia⁽²⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (codice) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

⁽²⁾ Corrispondenti ai mercati 1 e 2 di cui alla raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (raccomandazione del 2020 sui mercati rilevanti) (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23).

Le consultazioni nazionali⁽³⁾ si sono tenute dall'11 ottobre 2022 al 5 dicembre 2022.

La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni⁽⁴⁾ all'AGCOM il 4 aprile 2023 e ha ricevuto una risposta l'11 aprile 2023.

A norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del codice, le ANR, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e la Commissione possono presentare all'ANR interessata osservazioni sui progetti di misure notificati.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI MISURA

L'attuale notifica riguarda la definizione dei prezzi dei servizi di accesso alle reti fisse per gli anni 2022 e 2023 e comprende inoltre un aggiornamento del valore del costo medio ponderato del capitale (WACC) e del premio per il rischio (*risk premium*, RP). Nell'ultima analisi dei mercati in questione i prezzi sono stati fissati sulla base di una metodologia BULRIC+ fino al dicembre 2021, ma in assenza di altre decisioni continuano ad essere applicati.

2.1. Contesto

Il quarto riesame dei mercati dell'accesso locale e centrale all'ingrosso in postazione fissa e della capacità dedicata all'ingrosso in Italia è stato precedentemente notificato alla Commissione e da questa valutato rispettivamente nell'ambito dei casi IT/2019/2181⁽⁵⁾ e IT/2020/2252⁽⁶⁾.

Secondo l'AGCOM il mercato dell'accesso locale all'ingrosso comprendeva la domanda e l'offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa che utilizzano tecnologie su rete in rame, in fibra e tecnologie wireless fisse. Anche il VULA era incluso in questo mercato. Quanto al mercato dell'accesso centrale all'ingrosso, secondo l'AGCOM questo comprendeva la domanda e l'offerta dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa che utilizzano tecnologie su rete in rame, in fibra e tecnologie wireless fisse. Tutti i servizi bitstream erano compresi in questo mercato. Nel mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa, solo il segmento comprendente i circuiti forniti tra un nodo TIM cui è interconnesso un operatore alternativo e la sede di un utente finale (mercato A) era soggetto a una regolamentazione ex ante. Nel mercato A erano inclusi i segmenti terminali forniti avvalendosi di tecnologie PDH, SDH e *Ethernet* su fibra ottica. Per tutte le tecnologie la consegna di servizi era fornita in circa 560 nodi di consegna Ethernet; era tuttavia disponibile per l'interconnessione anche una serie di 30 punti di consegna a un livello superiore della rete ed erano forniti da TIM anche servizi di backhauling accessori.

Nell'analisi geografica, l'AGCOM rilevava che la zona di Milano costituiva un mercato geografico separato che riteneva concorrenziale per tutti e tre i mercati. Il

⁽³⁾ Conformemente all'articolo 23 del codice.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del codice.

⁽⁵⁾ C(2019) 5406.

⁽⁶⁾ C(2020) 4838.

resto del territorio italiano era ritenuto assoggettabile a una regolamentazione ex ante, anche se le differenze nelle condizioni concorrenziali si rispecchiavano in una differenziazione delle misure correttive.

TIM era designata quale operatore SMP ed erano state imposte svariate misure correttive, relative tra l'altro all'accesso, alla non discriminazione e al controllo dei prezzi. L'AGCOM applicava un controllo dei prezzi differenziato a seconda del livello di concorrenza delle diverse aree sia nel mercato dell'accesso centrale all'ingrosso che nel mercato all'ingrosso di alta qualità.

Nel mercato dell'accesso locale all'ingrosso, l'AGCOM confermava l'obbligo di orientamento al costo. I prezzi erano stabiliti in base a un modello BU-LRIC per l'intero periodo di regolamentazione, mentre per i comuni più concorrenziali era consentita una certa flessibilità nel fissare i prezzi dei servizi VULA a partire dal 2021, a condizione che le reti ad altissima capacità (VHC) raggiungessero almeno il 25 % degli accessi a livello nazionale. Il WACC era fissato all'8,64 % e il RP al 3,2 %⁽⁷⁾.

Le misure comprendevano anche l'approvazione del piano di *decommissioning* di TIM e la valutazione della separazione della rete TIM.

Nel caso relativo all'accesso locale e centrale all'ingrosso la Commissione si è espressa sulla coerenza dell'approccio normativo e sull'efficacia e la proporzionalità delle misure correttive proposte, invitando l'AGCOM a non posticipare l'attuazione della flessibilità dei prezzi VULA, e in ogni caso non oltre il 2021. Per quanto riguarda il mercato dei servizi di alta qualità, la Commissione ha formulato osservazioni sulla definizione dei confini del mercato e ha invitato l'AGCOM a prendere in considerazione la definizione di una serie di norme regolamentari che potrebbero promuovere la realizzazione della rete differenziando gli incentivi normativi a livello inferiore/locale rispetto a quelli al livello superiore/regionale.

2.2. La misura notificata – Aggiornamento dell'obbligo di controllo dei prezzi

I prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso, sia i canoni mensili che i contributi a tantum, nei mercati dell'accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, dell'accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa e della capacità dedicata all'ingrosso in Italia sono stati fissati nell'ultima analisi di mercato fino al dicembre 2021, ossia la fine del periodo di regolamentazione. L'AGCOM sta attualmente riesaminando i mercati dell'accesso e nell'attuale misura propone di definire i prezzi per il 2022 (retroattivamente) e per il 2023; i prezzi per il 2024 dovrebbero essere inclusi nel prossimo riesame dei mercati. L'AGCOM propone inoltre di definire i prezzi per la Semi-GPON, un nuovo servizio disponibile su rete TIM e incluso nell'offerta di riferimento preparata per le "aree grigie" nell'ambito del piano Italia a 1 Giga⁽⁸⁾. Il

⁽⁷⁾ Il RP è calcolato su tutta la rete NGN, FttH e FttC.

⁽⁸⁾ Il piano Italia a 1 Giga rientra nel piano nazionale italiano per la ripresa e la resilienza per lo sviluppo di reti nelle "aree grigie". L'offerta di riferimento presentata da TIM e Fibercoop è stata approvata dall'AGCOM nell'ambito della procedura relativa agli aiuti di Stato.

servizio fa parte anche dell'offerta di coinvestimento di TIM ai sensi dell'articolo 76 del codice, attualmente in corso di valutazione da parte dell'AGCOM⁽⁹⁾.

2.2.1. I prezzi per il 2022

Per quanto riguarda il 2022, al fine di ridurre l'impatto della definizione retroattiva dei prezzi l'AGCOM propone di confermare per tale anno i prezzi fissati per il 2021, ad eccezione dei prezzi del servizio VULA FttH, per i quali è proposta l'applicazione di un nuovo RP⁽¹⁰⁾. L'AGCOM osserva che, mentre nel 2019 la rete FttH era all'inizio della sua realizzazione, attualmente una parte significativa della rete in fibra ottica è già sviluppata. L'AGCOM osserva che la prospettiva di ulteriori realizzazioni di reti⁽¹¹⁾ e la prospettiva delle dinamiche della domanda influiranno sui rischi sostenuti per garantire un ritorno degli investimenti, pertanto essa ipotizza una riduzione progressiva del RP, fino al suo completo annullamento nel 2026. L'autorità di regolamentazione propone di fissare il RP per il 2022 al 2,5 %⁽¹²⁾. Di conseguenza, il canone mensile per il 2022 dei principali servizi in fibra è pari a 14,69 EUR/mese per il servizio VULA FTTH GPON residenziale⁽¹³⁾.

2.2.2. I prezzi per il 2023

Per quanto riguarda i prezzi per il 2023, l'AGCOM propone di aggiornare alcuni elementi del modello di costo concernenti in particolare il livello di domanda di servizi, alcuni dei valori dei costi unitari degli asset, compresi i cablaggi in rame e in fibra e gli elementi attivi, e i costi delle infrastrutture civili.

Il livello di domanda dei servizi

La stima dei volumi nel 2023 è stata effettuata sulla base dell'andamento dei volumi⁽¹⁴⁾ risultante dall'Osservatorio sulle comunicazioni fino a settembre 2022⁽¹⁵⁾. Sulla base di queste previsioni e del calo complessivo dei volumi osservato⁽¹⁶⁾, la conseguenza è che le dinamiche dei volumi determinano un

⁽⁹⁾ L'AGCOM ha inoltre avviato una consultazione pubblica sull'offerta TIM per la Semi-GPON nei 29 comuni ex Flash Fiber, conformemente all'impegno assunto da TIM nel procedimento antitrust n. 1850.

⁽¹⁰⁾ Il RP applicato nell'ultima analisi di mercato era del 3,2 %.

⁽¹¹⁾ Le prospettive di copertura saranno influenzate anche dagli obiettivi di copertura fissati a livello nazionale e dell'UE.

⁽¹²⁾ Il nuovo valore è il risultato della media tra il rischio azzerato nei 29 comuni in cui la rete FttH è già realizzata (le città del progetto Flash Fiber) + Milano, e il resto d'Italia, dove è mantenuto il valore precedente del 3,2 %.

⁽¹³⁾ Con una riduzione del 3,35 % rispetto al 2021 in cui era pari a 15,20 EUR/mese.

⁽¹⁴⁾ Il modello di costo considera esclusivamente i volumi su rete TIM.

⁽¹⁵⁾ L'Osservatorio sulle comunicazioni è una pubblicazione trimestrale dell'AGCOM basata su dati forniti dagli operatori.

⁽¹⁶⁾ La stima 2021 del numero di linee su rete TIM era di circa 18 milioni di linee, mentre la stima 2023 è di circa 15,8 milioni di linee nel segmento secondario; nel segmento primario la stima 2021 era di circa 16,153 milioni di linee, mentre la stima 2023 è di circa 14,752 milioni di linee. L'AGCOM sottolinea che questo effetto è anche imputabile ad un minore ricorso da parte degli operatori

aumento dei costi unitari di tutti i servizi forniti su rete fissa TIM per via del minore effetto di scala.

Costi unitari degli elementi passivi delle reti

Al fine di individuare la percentuale di aumento dei costi unitari da utilizzare nel modello per l'infrastruttura civile⁽¹⁷⁾, l'AGCOM ha considerato l'andamento dei prezzi osservato tra il 2019 e il 2022 nei prezzari pubblici delle regioni Lazio e Abruzzo quali *benchmark* di riferimento come da sua prassi normativa. Tale andamento è stato poi confrontato con l'andamento dell'incremento dei prezzi osservato in altre regioni nello stesso arco di tempo⁽¹⁸⁾. L'AGCOM ha inoltre osservato che lo stesso aumento dei prezzi era previsto da disposizioni legislative recentemente adottate⁽¹⁹⁾ per rispondere alla pressione inflazionistica sul costo delle infrastrutture civili. L'AGCOM ha pertanto concluso che l'aumento di prezzo proposto del 20 % è appropriato per le infrastrutture civili di rete utilizzate per fornire servizi *legacy*. Per quanto riguarda i servizi su rete in fibra, l'aumento di prezzo proposto è dell'8 % in ragione dell'efficienza derivante dall'uso di tecnologie di scavo a basso impatto di cui si tiene conto⁽²⁰⁾. Il prezzo dell'infrastruttura fisica aerea aumenta del 12 % sia per il rame che per la fibra.

Aggiornamento dei costi unitari degli asset degli elementi attivi

Per quanto riguarda gli elementi attivi, l'AGCOM ritiene che la tecnologia FttH sia più matura sia in termini di realizzazione che di diffusione (*take-up*) rispetto al 2019 e pertanto si propone di fissare l'aggiornamento dei costi in linea con le ultime informazioni disponibili sui costi. Di conseguenza, si propone una riduzione di circa il 50 % dei costi unitari rispetto agli stessi costi considerati nel 2019.

Manutenzione correttiva e costi commerciali

Il costo della manutenzione correttiva è legato al valore del costo orario della manodopera, alle tariffe e ai tempi di lavorazione. L'AGCOM ha ritenuto di non modificare il costo della manodopera e di applicare un tasso di efficientamento dell'1 % per il periodo 2022-2023, in linea con la precedente prassi normativa. Le variabili di costo legate ai tassi di guasto e alle tempistiche di risoluzione degli stessi rimangono invariate. Di conseguenza i valori dei costi operativi di manutenzione per il 2023 si riducono lievemente rispetto ai valori approvati per il 2021.

alternativi ad architetture di tipo FttC di tipo proprietario (con un minor numero di SLU acquistate) e alla migrazione verso altre infrastrutture FttH e FWA.

⁽¹⁷⁾ Le opere considerate consistono in tre tipologie principali di lavorazioni: a) opere di scarifica di pavimentazione stradale; b) opere di scavo e re-interro; c) opere di posa di manto d'usura (ripristino) stradale.

⁽¹⁸⁾ Nella risposta alla richiesta di informazioni l'AGCOM ha chiarito che, nonostante le variazioni dei prezzi tra le diverse regioni e i diversi prezzari, la stima finale è rappresentativa dei costi su tutto il territorio nazionale.

⁽¹⁹⁾ Legge 15 luglio 2022 n. 91 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

⁽²⁰⁾ Va aggiunto che la legge 29 luglio 2021 n. 108 ha anche previsto incentivi per l'uso di tecnologie di scavo a basso impatto.

Anche altri elementi sono stati aggiornati, come i tempi per il recupero dei costi dell'energia nella collocazione⁽²¹⁾.

WACC

L'AGCOM ha inoltre proposto di fissare il WACC per il 2022 e il 2023 a 7,56 %. L'AGCOM specifica che, sebbene il calcolo sia stato effettuato secondo i principi di cui alla comunicazione della Commissione⁽²²⁾, sono stati introdotti alcuni adeguamenti mediante il parametro del tasso privo di rischio (*Risk Free Rate*, RFR), al fine di tenere conto delle attuali condizioni macroeconomiche e delle circostanze nazionali, in particolare dell'elevato tasso di inflazione⁽²³⁾. In particolare, l'autorità di regolamentazione ha ritenuto che la stima del RFR effettuata attraverso una media a 5 anni sui dati storici dei rendimenti dei BTP decennali non rifletta l'andamento dell'inflazione. Ne risulterebbe un RFR pari a 1,70, mentre il tasso medio annuo di inflazione previsto per i prossimi 5 anni è stimato al 2,1 % nella zona euro. L'AGCOM propone pertanto di calcolare il RFR sulla base di una media pesata tra il RFR a 5 anni (aprile 2017 - marzo 2022) pari a 1,70 della relazione BEREC e il RFR a 8 mesi⁽²⁴⁾ (30 aprile 2022 - 30 novembre 2022) del 3,60⁽²⁵⁾.

Risk premium (RP)

L'AGCOM propone inoltre di fissare un nuovo RP per il 2023 a livello dell'1,92 %, al fine di tenere conto dello sviluppo della copertura FttH. Tale valore è il risultato della media pesata tra il rischio fissato a 0 % per le aree in cui l'FttH è già stato realizzato (40 % della rete TIM) e il rischio fissato a 3,2 %⁽²⁶⁾ per le aree non ancora coperte dalla fibra (60 % della rete TIM)⁽²⁷⁾. La metodologia utilizzata per il calcolo del rischio tiene conto dei seguenti elementi di rischio: i) il tasso di diffusione (*take-up*); ii) il ricavo medio per utente (ARPU); e iii) il costo *capex*⁽²⁸⁾.

Questo calcolo si traduce in un aumento dei prezzi dei servizi forniti in toto o in parte su rame e in una diminuzione dei prezzi dei servizi forniti su fibra. I prezzi

⁽²¹⁾ TIM applicherà il costo unitario dell'energia elettrica approvato per l'anno 2022 (previa comunicazione all'Autorità per le verifiche di competenza) per poi aggiornarlo trimestralmente sulla base delle fatture di Telenergia via via disponibili e riferite all'anno corrente.

⁽²²⁾ Comunicazione della Commissione sul calcolo del costo del capitale per l'infrastruttura esistente nel contesto del riesame da parte della Commissione delle notifiche nazionali nel settore delle comunicazioni elettroniche dell'UE (2019/C 375/01).

⁽²³⁾ Relazione del BEREC sui calcoli dei parametri del WACC conformemente alla comunicazione della Commissione europea sul WACC, BoR (22) 70.

⁽²⁴⁾ Il numero di mesi inclusi nel calcolo della media dipende dagli ultimi dati disponibili per i titoli di Stato utilizzati per rilevare il livello effettivo del tasso di interesse prima della notifica.

⁽²⁵⁾ Essendo questo il valore dei rendimenti mensili dei BTP a 10 anni dal 1° aprile al 1° dicembre 2022.

⁽²⁶⁾ Valore fissato da AGCOM nella precedente analisi di mercato.

⁽²⁷⁾ I dati relativi alla copertura FTTH sono raccolti presso gli operatori.

⁽²⁸⁾ Nella risposta alla richiesta di informazioni l'AGCOM chiarisce che, nelle aree in cui l'FttH è già stato realizzato, secondo tale metodologia: i) l'incertezza in termini di diffusione (*take-up*) è la stessa che per l'FttC; ii) l'ARPU è noto, in quanto vincolato dalla soluzione FttC, perché attualmente non è presente alcun prezzo *premium* per FttH su FttC; iii) il *capex* è già stato preso in considerazione nel settore specifico del recupero dei costi.

proposti per il 2023 per i servizi principali sono 14,39 EUR/mese per VULA FttH GPON e 13,20 EUR/mese per VULA FttC⁽²⁹⁾.

3. OSSERVAZIONI

La Commissione ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall'AGCOM e formula le osservazioni seguenti ⁽³⁰⁾.

3.1. Prevedibilità del quadro normativo

La Commissione ha più volte sottolineato l'importanza di un contesto stabile per la promozione degli investimenti e ha pertanto chiesto all'AGCOM⁽³¹⁾ di fissare le sue misure regolamentari con sufficiente anticipo, al fine di garantire un adeguato livello di stabilità e prevedibilità per gli operatori del mercato. In particolare, un approccio più lungimirante nella determinazione dei tassi avrebbe consentito di ripartire le variazioni di prezzo su un periodo più lungo, evitando, da un lato, l'incertezza sul recupero dei costi per l'anno 2022 e, dall'altro, un forte aumento delle tariffe per il 2023. La prevedibilità è importante per evitare gravi conseguenze sui mercati: la mancanza di prevedibilità rischia di incidere negativamente sugli incentivi degli operatori a investire nella realizzazione di nuove reti o a migrare verso reti ad altissima capacità. La persistenza e il carattere non eccezionale di questa prassi normativa da parte dell'AGCOM stanno compromettendo la sua capacità di garantire un quadro stabile e prevedibile che rispetti i principi stabiliti a livello nazionale ed europeo e, in ultima analisi, la capacità di garantire condizioni quadro adeguate in un momento cruciale per la transizione digitale in Italia.

Oltre all'uso notorio della retroattività nella fissazione dei prezzi, la Commissione osserva inoltre che l'AGCOM ha proposto di fissare i prezzi di accesso regolamentati per il prodotto di accesso alla Semi-GPON. Tale prodotto sembra far parte dei prodotti regolamentati notificati nell'attuale progetto di misura. Tuttavia non viene chiarito in che modo esso sia legato all'ambito di applicazione della definizione del mercato, di cui all'ultima analisi di mercato. La Commissione esorta quindi l'AGCOM a chiarire e motivare le sue conclusioni al riguardo, in particolare stabilendo il nesso tra i dettagli delle misure correttive (prezzi di accesso alla Semi-GPON) e la definizione del mercato e il problema di concorrenza individuato.

La Commissione osserva che l'AGCOM sta attualmente realizzando un riesame completo dei mercati dell'accesso in Italia. A tale riguardo la Commissione esorta l'AGCOM a portare a termine quanto prima tale riesame dei mercati entro la fine del 2023. La Commissione ritiene essenziale per la concorrenza e il contesto degli investimenti in Italia che l'AGCOM definisca un quadro per il prossimo periodo di regolamentazione, con particolare attenzione alla promozione di ulteriori realizzazioni di reti e alla garanzia di un processo di migrazione verso reti ad altissima capacità il più possibile agevole e rapido, preservando nel contempo una concorrenza effettiva.

⁽²⁹⁾ Rispetto ai prezzi fissati per il 2021, si registra una diminuzione di -6,28 % per VULA FttH, mentre si registra un aumento del 5,59 % per VULA FttC.

⁽³⁰⁾ Conformemente all'articolo 32, paragrafo 3, del codice.

⁽³¹⁾ Cfr. i casi IT/2019/2181, IT/2014/1586, IT/2014/1587, IT/2012/1384.

3.2. Determinazione del WACC

La Commissione osserva che nel fissare il parametro RFR l'AGCOM si discosta dalla comunicazione della Commissione sul calcolo del WACC. L'autorità di regolamentazione fa riferimento a un caso recente valutato dalla Commissione⁽³²⁾, sostenendo che è necessaria una media pesata tra i due periodi per riflettere le attuali condizioni macroeconomiche, che non sono sufficientemente prese in considerazione nell'ultima relazione sui parametri WACC del BEREC del 2022. La Commissione riconosce l'impatto del rapido aumento dell'inflazione e potrebbe prendere in considerazione la possibilità di emanare orientamenti perfezionati per le ANR ai fini del calcolo del WACC. La Commissione sottolinea tuttavia che la prevedibilità normativa è uno degli obiettivi chiave del codice e della comunicazione della Commissione sul WACC. Approcci normativi divergenti andrebbero evitati e, in ogni caso, discussi in precedenza con i servizi della Commissione e con le parti interessate per evitare incoerenze nella definizione del WACC che rischiano di distorcere gli incentivi agli investimenti e ostacolano la creazione di condizioni convergenti per gli investimenti nelle reti di comunicazione elettronica, e pertanto non contribuiscono all'emergere del mercato unico europeo.

A tale riguardo la Commissione esorta l'AGCOM a motivare in modo sostanziale la logica alla base della sua decisione, in particolare considerando il ruolo ancora significativo della rete esistente nel contesto del mercato italiano.

3.3. Calcolo del RP

L'AGCOM propone di modificare il RP tenendo conto delle proiezioni sull'evoluzione del mercato italiano. L'autorità di regolamentazione propone di ridurre il RP dal 3,2 % al 2,5 % nel 2022 e all'1,92 % nel 2023 con l'obiettivo di giungere a un RP pari a zero nel 2026. La Commissione è consapevole del fatto che il livello di incertezza, derivante da progressi tecnologici, stato delle realizzazioni, livello della domanda e incertezze globali, potrebbe cambiare nel corso del tempo, e che potrebbe essere necessario adeguare di conseguenza il livello consentito del RP. La Commissione osserva tuttavia che la media proposta dall'AGCOM potrebbe non essere una metodologia accurata per valutare i rischi connessi alla realizzazione di reti ad altissima capacità in una determinata zona. In particolare, l'AGCOM avrebbe dovuto valutare se un unico RP comune coprisse in misura sufficiente le differenze in ciascun settore o se occorresse applicare contemporaneamente più RP. La Commissione invita inoltre l'AGCOM a garantire che il RP rifletta adeguatamente i rischi effettivi, compresi quelli delle categorie specifiche considerate. La Commissione ritiene che un RP stabile dovrebbe essere concesso per un periodo di tempo sufficientemente lungo, pertanto sottolinea ancora una volta l'importanza della prevedibilità normativa per la promozione degli investimenti e sottolinea che qualsiasi modifica della metodologia attualmente in vigore dovrebbe pertanto essere ridotta al minimo.

A norma dell'articolo 32, paragrafo 8, del codice l'AGCOM è chiamata a tenere nella massima considerazione le osservazioni delle altre ANR, del BEREC e della Commissione, e può adottare il progetto di misura risultante. In tal caso l'ANR lo comunica alla Commissione.

⁽³²⁾ Cfr. il caso ES/2022/2419.

La posizione della Commissione sulla notifica in oggetto lascia impregiudicata l'eventuale adozione di una posizione diversa riguardo ad altri progetti di misure notificati.

A norma del punto 6 della raccomandazione 2021/554⁽³³⁾, la Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito web. Se ritiene che, conformemente alle norme dell'UE e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che desidera siano cancellate prima della pubblicazione, l'AGCOM è invitata a informarne la Commissione⁽³⁴⁾ entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente⁽³⁵⁾. La richiesta deve essere motivata.

Distinti saluti.

*Per la Commissione
Roberto Viola
Direttore generale*



⁽³³⁾ Raccomandazione (UE) 2021/554 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 112 del 31.3.2021, pag. 5).

⁽³⁴⁾ Via email: CNECT-markets-notifications@ec.europa.eu

⁽³⁵⁾ La Commissione può rendere pubblico l'esito della sua valutazione prima della scadenza di tale periodo di tre giorni.



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.5.2023
C(2023) 3210 final

RETTIFICA

della decisione della Commissione relativa al caso IT/2023/2435 - Mercati dell'accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, dell'accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa e della capacità dedicata all'ingrosso in Italia - Misure correttive - Osservazioni della Commissione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 C(2023) 2958 final del 26 aprile 2023

RETTIFICA

della decisione della Commissione relativa al caso IT/2023/2435 - Mercati dell'accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, dell'accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa e della capacità dedicata all'ingrosso in Italia - Misure correttive - Osservazioni della Commissione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 C(2023) 2958 final del 26 aprile 2023

Alla pagina 3, nota 7,

anziché: «Il RP è calcolato su tutta la rete NGA, FttH e FttC.»,

leggasi: «Il RP è calcolato su una rete FttH.».

Alla pagina 5,

anziché: «L'AGCOM ha ritenuto di non modificare il costo della manodopera e di applicare un tasso di efficientamento dell'1 % per il periodo 2022-2023, in linea con la precedente prassi normativa.»,

leggasi: «L'AGCOM ha ritenuto di non modificare il costo della manodopera per il periodo 2022-2023.».

Alla pagina 6, nota 28,

anziché: «iii) il *capex* è già stato preso in considerazione nel settore specifico del recupero dei costi.»

leggasi: «iii) il *capex* è già stato preso in considerazione nel settore specifico.».

